

Il Tribunale di Reggio Emilia

Sezione procedure concorsuali

(decreto di ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo – art. 47 ccii)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolo' Stanzani Maserati** giudice rel.

nel procedimento n. 145 del ruolo generale dell'anno 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

letto il ricorso proposto in data 25/02/2025 dalla Vismara SpA (p.iva 13205520151), con sede in Casatenovo (Lecco), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ing. Angelo Rodolfi;

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta con delibera notarile assunta dal CdA della società ai sensi dell'articolo 120-*bis* ccii in data 24/02/2025;

che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 co. 2 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dell'impresa;

osservato, infatti, come già statuito con decreto 24/10/2024 pronunciato in sede di concessione del termine ex art. 44 ccii, che possa ritenersi superata la presunzione relativa di coincidenza tra sede legale dell'impresa e COMI, da individuare quest'ultimo nel circondario dell'intestato Tribunale ove, sino al gennaio 2024: (i) si sono sempre tenute tutte le riunioni del CdA (Cass. SSUU n. 15872/2013); (ii) risiedevano i precedenti amministratori; (iii) si sono tenute le assemblee ordinarie e straordinarie per l'approvazione degli ultimi bilanci;

rilevato che l'impresa svolge attività commerciale (produzione e commercio di salumi e di prodotti alimentari in genere) e si trova in stato di insolvenza, essendo incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

osservato che la proposta di concordato formulata dalla ricorrente è in continuità aziendale indiretta;

rilevato, in proposito, che il deposito del piano e della proposta concordataria sono stati preceduti da una fase prenotativa introdotta dalla debitrice con ricorso ex art. 44 ccii, durante la quale è stata autorizzata ed eseguita la vendita competitiva dell'azienda in esercizio, comprensiva di tutti i rapporti di lavoro;

considerato che l'art. 84 co. 2 ccii riconosce la continuità aziendale anche in forma indiretta (laddove l'azienda sia ceduta ad un terzo che prosegua l'attività) e che la possibilità di cedere l'azienda già nella fase prenotativa è espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 91 ccii, ne consegue che ai fini della qualificazione della domanda in termini di concordato in continuità aziendale (indiretta) è indifferente che la cessione dell'azienda sia intervenuta nella fase

prenotativa ovvero in quella successiva all'apertura del concordato preventivo;

osservato, infatti, che in entrambe le ipotesi ciò che rileva ai fini dell'attivo concordatario, non sono i flussi di cassa che saranno ritratti dalla prosecuzione dell'attività aziendale, bensì l'ammontare del prezzo conseguito dalla procedura all'esito della cessione competitiva dell'azienda o di un suo ramo;

rilevato, quindi, che la provvista necessaria alla soddisfazione dei creditori sarà ritratta: (i) dal prezzo già incassato della cessione dell'azienda di Vismara; (ii) dalla vendita del complesso immobiliare non strumentale di Casatenovo (già oggetto di un'offerta irrevocabile d'acquisto); (iii) dall'incasso dei crediti verso clienti e verso altre controparti commerciali;

che la soddisfazione dei creditori privilegiati non capienti potrà inoltre aumentare in funzione: (a) dell'esito della cessione delle partecipazioni non strumentali detenute nelle società Ferrarini Polonia e Ferrarini Espana; (b) dell'esito delle azioni di responsabilità;

che la soddisfazione dei creditori privilegiati non capienti e di quelli chirografari potrà infine aumentare in base all'esito del contenzioso pendente con Intesa San Paolo SpA, in ragione del quale il piano prevede l'appostazione di un apposito fondo rischi in prededuzione per euro 3.368.240;

che la proposta prevede: quanto alle passività in prededuzione, il pagamento integrale in denaro alle rispettive scadenze; quanto all'eventuale debito in prededuzione nei confronti di Intesa San Paolo SpA, il pagamento integrale in denaro in un'unica soluzione (a valere sul fondo rischi predetto) subordinatamente: (i) al verificarsi della definitività dei provvedimenti giudiziari di accertamento del diritto di credito di Intesa San Paolo SpA ovvero (ii) al raggiungimento di un eventuale accordo transattivo tra la debitrice e la Banca (nella misura convenuta); quanto alle passività privilegiate, la parte del credito capiente sarà integralmente soddisfatta in denaro nei termini previsti dall'art. 109 co. 5 ccii (180 giorni dall'omologazione);

che la proposta prevede, inoltre, la suddivisione dei creditori chirografari (*ab origine* ovvero privilegiati degradati per la parte non capiente) in 16 classi, di cui l'ultima meramente figurativa e non votante:

- 1) crediti dei dipendenti soddisfatti integralmente oltre il termine di cui all'art. 109 co. 5 ccii, che verranno pagati integralmente in denaro entro 90 giorni dall'omologazione, ma comunque nel rispetto del termine ex art. 86 ccii;
- 2) crediti dei prestatori d'opera intellettuale non soddisfatti integralmente, assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 codice civile, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;

- 3) crediti degli agenti non soddisfatti integralmente, assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 3 codice civile, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;
- 4) crediti delle imprese artigiane non soddisfatti integralmente, assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 codice civile, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;
- 5) crediti delle società cooperative non soddisfatti integralmente, assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 codice civile, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;
- 6) crediti delle società fornitrici di lavoro temporaneo non soddisfatti integralmente, assistiti dal privilegio ex art. 2751-ter, n. 5 codice civile, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;
- 7) crediti contributivi ex artt. 2753 e 2754 codice civile oggetto di proposta ex art. 88 ccii, non soddisfatti integralmente, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;
- 8) crediti degli enti comunali ex art. 2752 codice civile non soddisfatti integralmente, assistiti dal privilegio ex art. 2752 codice civile, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;
- 9) crediti per IVA di rivalsa in privilegio non soddisfatti integralmente, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;
- 10) crediti per accise di rivalsa in privilegio non soddisfatti integralmente, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 16 co. 3 d.lgs. n. 504/95, degradati per integrale incapienza, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario *worst case*), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario *best case*;

- 11) crediti contestati (e quindi solo potenziali) in privilegio non soddisfatti integralmente (verso Intesa San Paolo SpA da collocarsi potenzialmente in privilegio ex art. 2764 codice civile; verso taluni professionisti e verso ex agenti), per i quali è previsto il pagamento parziale in denaro in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito (a valere su di un apposito fondo rischi generico in privilegio), che verrà versato entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto di credito del relativo creditore sia divenuto definitivo (salvo il raggiungimento di un diverso accordo transattivo);
- 12) Crediti ipotecari assistiti da Ipoteca su bene non Capiente, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario worst case), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario best case;
- 13) crediti delle imprese ex art. 85 co. 3 ccii, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario worst case), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario best case;
- 14) Crediti delle società di leasing, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario worst case), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario best case;
- 15) Altri creditori chirografari, che verranno pagati in misura percentuale pari al 8% dell'importo nominale del credito, versato in unica soluzione entro il 30/06/2026 (scenario worst case), che potrà aumentare fino al 42% nello scenario best case;
- 16) crediti delle imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti per forniture, per i quali non è prevista alcuna forma di soddisfacimento, neanche parziale;

rilevato che alla domanda di concordato è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39 ccii;

rilevato che il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott. Giovanni Crotti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, let. o), ccii, che attesta:

- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano concordatario;
- che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore;
- che il piano è idoneo a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;
- che il soddisfacimento dei creditori privilegiati (compreso quello dei creditori per IVA di rivalsa) è conforme alla previsione di cui all'art. 84 co. 5 ccii;
- che trattandosi di concordato in continuità aziendale indiretta, la ricorrente non ha esplicitato il piano industriale e finanziario dell'acquirente dell'azienda, ma ha elaborato un piano economico finanziario fino al 31/12/2027 con costi e ricavi indicati solo fino

alla data del conferimento (17/01/2025) mentre successivamente sono state considerate, oltre alle operazioni previste nel piano, solo i costi che la società dovrà sostenere per la completa esecuzione di piano e proposta (art. 87 co. 1 let. e) ed f) ccii);

- che la soddisfazione dei crediti contributivi è conforme alla previsione di cui all'art. 88 co. 2 ccii, considerato che nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale in continuità non verrebbero soddisfatti integralmente neppure i lavoratori;

osservato che l'art. 47 co. 1 let. a) ccii, prevede, in caso di concordato in continuità aziendale, che il Tribunale deve verificare: (α) la ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, e (β) che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

ritenuto, anche con il conforto del parere reso dal commissario giudiziale, che la proposta sia stata ritualmente formulata, risultando infatti rispettate tutte le prescrizioni formali indicate dalla legge ed essendo completa la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto altresì che la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria trattandosi di concordato in continuità aziendale (art. 85 co. 3 ccii), è stata fatta secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

rilevato che, in conformità alla norma da ultimo citata e alle prescrizioni di cui all'art. 109 co. 5, sono state formate apposite classi per i creditori privilegiati interessati dalla ristrutturazione non soddisfatti nei tempi indicati dalla legge;

che è stata formata un'apposita classe (n. 13) per i crediti delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 85 co. 3 ccii;

osservato che l'art. 84 co. 6 ccii prevede, nel concordato in continuità aziendale, che il valore di liquidazione debba essere obbligatoriamente distribuito secondo la regola della *par condicio creditorum* (c.d. *absolute priority rule*), mentre il valore eccedente quello di liquidazione possa essere ripartito anche in favore dei creditori di grado posteriore pur non essendo stati integralmente pagati quelli di grado anteriore, a condizione che «*i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*» (c.d. *relative priority rule*);

ritenuto, quindi, che la determinazione del valore di liquidazione del patrimonio sociale alla data della domanda di concordato, come definito dall'art. 87 co. 1 let. c) ccii, divenga di fondamentale rilievo sotto un duplice profilo: da un lato, per potere accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e, dall'altro, per individuare quella parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e quella ulteriore (se esistente) che potrà invece essere distribuita in deroga a tale regola;

rilevato che il valore di liquidazione è definito dall'art. 87 co. 1 let. c) ccii come quello «*corrispondente al valore realizzabile, in sede di*

liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese»;

ritenuto che tale definizione consenta di affermare che il c.d. surplus concordatario possa venire in rilievo, non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta (il riferimento è ai flussi di cassa prodotti dall'esercizio dell'attività e al margine netto ricavabile), ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, dal momento che è la norma stessa a riferirsi al «*maggior valore economico realizzabile [in sede di liquidazione giudiziale] dalla cessione dell'azienda in esercizio*»;

ritenuto, pertanto, che il delta tra valore di liquidazione, inteso sotto questo profilo come il prezzo ricavabile nell'ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell'azienda in esercizio, e il maggior prezzo in concreto ricavato dalla cessione dell'azienda durante la procedura concordataria, ben possa qualificarsi in termini di «*valore eccedente quello di liquidazione*»;

che le medesime considerazioni, sempre in ragione della definizione di cui al citato art. 87 co. 1 let. c) ccii, riguardino anche il (ragionevole minor) valore dei crediti che potrebbe essere realizzato nella prospettiva liquidatoria rispetto a quello (ragionevolmente maggiore) che potrebbe essere conseguito nel corso della procedura concordataria;

osservato che la proposta di concordato articolata dalla debitrice prevede, quindi, che il surplus concordatario derivante dalla vendita dell'azienda e dal realizzo dei crediti commerciali e di quelli verso l'Erario (entrambi svalutati in ottica liquidatoria del 25%), sia ripartito tra i creditori nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 84 co. 6 ccii (ed infatti tutte le classi di creditori sono soddisfatte in egual misura);

rilevato, ai fini della determinazione di tale surplus, che la ricorrente ha fatto riferimento al parere reso dal commissario giudiziale in sede di autorizzazione alla vendita dell'azienda nella fase pre-concordataria, valore stimato prudenzialmente in euro 6.877.354: il maggior valore ricavato dalla cessione in favore di Pini Italia Srl (euro 2.400.399 essendo il prezzo corrisposto di euro 9.277.753), può dunque essere ripartito tra i creditori secondo la c.d. *relative priority rule*, al pari come detto del surplus derivante dalla realizzazione dei crediti commerciali e dei crediti verso l'Erario (dovendosi ritenere corretta, al riguardo, l'operata svalutazione del 25%);

ritenuto, ancora, che il piano possa considerarsi non manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e, quindi ed in questo senso, fattibile;

osservato, in proposito, la parte più consistente dell'attivo è già stata ad oggi realizzata: è stato infatti incassato integralmente il prezzo di cessione dell'azienda; esiste un'offerta irrevocabile per l'immobile non strumentale di Casatenovo; i crediti commerciali (euro 4.545.515) sono stati incassati per euro 4.054.720; i crediti verso imprese

sottoposte a controllo delle controllanti (euro 621.965) sono stati già incassati;

ritenuto quindi che non emerga, ad oggi, una non manifesta attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati;

osservato, inoltre, che la proposta concordataria appare teoricamente preferibile all'alternativa liquidatoria, tenuto conto anche del fatto che la stessa, in maniera difforme dalla prassi consolidata, prevede in senso favorevole per i creditori l'esperimento di un giudizio di responsabilità nei confronti dei soggetti in precedenza incaricati della gestione e del controllo dell'azienda (sotto questo profilo è quindi eliminata ogni possibile differenza tra i due scenari);

visto il parere del commissario giudiziale e ritenuto che debba essere liquidato il relativo compenso;

rilevato che l'art. 25 della circolare generale sulle procedure concorsuali n. 1/2017 emanata dall'intestato Tribunale (applicabile anche dopo l'entrata in vigore del ccii) prevede, in caso di concordato preventivo con termine, che per la fase compresa nel termine, sia liquidato un compenso variabile da euro 5 mila ad euro 20 mila, a seconda della difficoltà della procedura, del numero delle istanze esaminate e dei pareri resi;

ritenuto che, tenuto conto dell'attività svolta dal commissario giudiziale, appare equa la liquidazione della somma indicata nel dispositivo;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

p.q.m.

visti gli articoli 39, 47, 55, 84, 85, 87 e 104 ccii, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta della Vismara SpA (p.iva 13205520151), con sede in Casatenovo (Lecco);

II. delega ad essa il giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. conferma come commissario giudiziale il dott. Franco Cadoppi;

IV. stabilisce che i creditori potranno esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato a far tempo dalle ore 12:00 del giorno **22/09/2025** sino alle ore 12:00 del giorno **06/10/2025**;

V. dispone che il voto dovrà essere espresso dai creditori con le modalità telematiche che saranno indicate dal commissario giudiziale nell'avviso trasmesso ai sensi dell'art. 104 co. 2 ccii;

VI. stabilisce il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato ovvero in alternativa versare sul conto corrente vincolato della procedura, la somma di euro 120.000 pari a circa il 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

VII. dispone che la Società debitrice provveda, con periodicità mensile, a consegnare al commissario (che, previa espressione del proprio parere, depositerà nel fascicolo telematico della procedura) una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

VIII. liquida al commissario giudiziale nominato il compenso finale di euro 20.000, oltre al c.p. ed all'i.v.a. e dispone che il commissario presenti richiesta di emissione di mandato di pagamento tramite pct;
IX. dispone che il commissario giudiziale, entro il termine del 30/04/2025, provveda a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il presente decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, co. 1 e 2 ccii nonché l'avvertimento che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

Si comunichi alla ricorrente e al commissario giudiziale.

Così deciso in Reggio Emilia il 18/03/2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli